

Capitolo XXXVII

DEGLI AGENTI DEL CONFLITTO ETICO, DEI REQUISITI DELLA DENUNCIA E DELLA LORO PROCEDURA

Art. 598. Ogni persona pubblica o privata che si ritenesse fondatamente coinvolta dall'azione o dall'inosservanza dei principi etici di cui al presente Codice, da parte di uno o di alcuni membri dell' équipe sanitaria, entro un anno dopo essersi verificato il fatto, può sporgere denuncia, secondo la procedura prevista e presso l' organismo in seguito indicato.

Art. 599. La denuncia verrà inoltrata dalla Segreteria dell' Associazione Medica Argentina e formulata per iscritto e sottoscritta, con allegati gli strumenti pubblici o privati che la riferiscano. Alla denuncia e agli strumenti che le danno sostentamento si allegheranno tante copie quante siano le parti denunciate, dovendo il denunciante segnalarvi gli estremi identificativi nonché l' attività svolta. Successivamente vi specificherà i fatti che hanno dato luogo alla denuncia, indicando specialmente gli Agenti nell' area della Salute coinvolti nel conflitto etico così come, se fosse il caso, i loro nomi e domicili, nonché i nomi e i domicili dei testimoni i quali, in numero non superiore a tre, potessero collaborare al chiarimento del conflitto. Il denunciante potrà, esclusivamente a proprie spese, essere patrocinato da un avvocato.

Art. 600. La denuncia verrà inoltrata attraverso la Segreteria Amministrativa dell' Associazione Medica Argentina e registrata sul Libro all' uopo tenuto, con: data di inoltro della denuncia, numero progressivo del Fascicolo, nome e cognome del denunciante e del convenuto e si aprirà un altro Fascicolo sulla cui intestazione risulteranno le stesse notizie.

Art. 601. Entro i 5 (cinque) giorni feriali successivi all' inoltro, il Fascicolo verrà trasmesso alla Cancelleria del Tribunale di Etica per la Salute (TEPLAS), costituito presso l' Associazione Medica Argentina, facendovi constare la data di inoltro sul Libro di cui all' articolo precedente.

Art. 602. Il TEPLAS esaminerà i precedenti segnalati e disporrà l' apertura dell' istruttoria qualora ritenesse che i fatti denunciati hanno la rilevanza etica del caso, conformemente a quanto previsto dal presente Codice.

Art. 603. Entro i 10 (dieci) giorni feriali successivi all' apertura dell' istruttoria preliminare, attraverso la Cancelleria del Tribunale di Etica per la Salute, dell' Associazione Medica Argentina, per mezzo probatorio verrà notificata la denuncia ai convenuti, recante in allegato le copie degli strumenti che la riferiscano. I convenuti avranno n. 15 (quindici) giorni feriali per inoltrare la comparsa di risposta con allegati gli strumenti di prova -nella stessa quantità di copie dei denunciati- sui quali risulteranno gli estremi identificativi e la professione. Sul fascicolo dell' istruttoria preliminare si faranno constare la data di inizio e la data di inoltro. Il o i denunciati potranno, esclusivamente a spese loro, essere assistiti da patrocinatore legale per la loro presentazione. La mancata risposta da parte del o dei convenuti sarà un precedente da valutare al momento della Delibera finale.

Art. 604. Gli atti avranno carattere riservato e potranno soltanto essere consultati dalle parti, dai loro patrocinatori legali e dalle persone debitamente autorizzate dalle parti.

Art. 605. Adempiuti i requisiti e i termini di cui sopra, il Tribunale di Etica per la Salute dell' Associazione Medica Argentina citerà le parti ad un'udienza di conciliazione, la quale avrà luogo presso la sede dell' Associazione Medica Argentina o nel luogo dalla stessa indicata, dovendo risultare sulla citazione il giorno e l' ora dell' adunanza e con un anticipo non inferiore ai 15 (quindici) giorni feriali dalla data fissata.

Art. 606. Fermo restando l' effettivo adempimento delle norme di cui al presente Capitolo e allo scopo di garantire completamente alle parti la dovuta procedura, il TEPLAS potrà disporre posticipazioni dei termini e potrà altresì adottare le misure ritenute opportune per la miglior soluzione del conflitto etico. All' uopo e per gli effetti sopra indicati, il TEPLAS potrà stabilire le norme di procedura ritenute utili o convenienti.